

# ATTO COSTITUTIVO

Il 21 febbraio 2011, in Napoli Piazza Vanvitelli 5

SONO PRESENTI

**Giampiero Arpaia** nato a Boscoreale (NA) il 29 giugno 1956, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa Maurizio Capuano Società Cooperativa Corso Garibaldi 387 Napoli C.F. 80006710638, autorizzato alla firma del presente atto giusto verbale del Consiglio d'Amministrazione del 30 novembre 2010;

**Lamberto Lodi** nato a Bologna il 3 marzo 1942, nella qualità di Consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Cooperativa tra i dipendenti A.T.C. Via Saliceto 3 Bologna P.I. 281340372, autorizzato alla firma del presente atto giusto verbale del Consiglio d'Amministrazione del 7 febbraio 2011;

**Lodovico Alberico** nato a Genova il 22 gennaio 1945, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti Soc. Coop. fra il Personale A.M.T. Piazzale Parenzo 3 Genova C.F. 00344860101, autorizzato alla firma del presente atto giusto verbale del Consiglio d'Amministrazione del 27 gennaio 2011;

**Michele Caputo** nato a Napoli il 23 gennaio 1964, nella qualità di delegato del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Previdenza Sovvenzione e Mutuo Soccorso tra i dipendenti dell'Acquedotto di Napoli Soc. Coop. Via Argine 929 Napoli C.F. 80045040633, autorizzato alla firma del presente atto giusto verbale del Consiglio d'Amministrazione del 26 gennaio 2011

## **ARTICOLO 1**

E' costituita tra i comparenti una ASSOCIAZIONE con DENOMINAZIONE: **ASSOCIAZIONE TRA LE COOPERATIVE FINANZIARIE** in sigla **ASSO.COOP.FIN.**; sede: NAPOLI, PIAZZA VANVITELLI 5

### *SCOPO:*

- a) assumere una funzione di orientamento, programmazione e promozione dell'attività degli enti cooperativi finanziari ad essa associati;
- b) promuovere lo sviluppo e la diffusione della Cooperazione nel quadro generale della economia nazionale;
- c) esercitare l'attività di informazione in favore degli enti associati, a mezzo stampa, o con ogni altro idoneo strumento, sia direttamente che tramite terzi;
- d) esercitare la rappresentanza delle cooperative finanziarie presso istituzioni, enti ed organismi statali, comunitari ed internazionali e, per il principio della sussidiarietà, presso tutte le Istituzioni decentrate;
- e) promuovere lo sviluppo di rapporti di collaborazione economica, commerciale, finanziaria e culturale tra gli enti cooperativi aderenti, le diverse organizzazioni cooperative italiane e quelle dei paesi esteri;
- f) promuovere l'attività di assistenza legale, fiscale, economica ed aziendale in favore degli enti associati;
- g) elaborare proposte legislative e studi per le Istituzioni dello Stato, delle Regioni e della Comunità Europea;
- h) elaborare programmi di intervento economico-finanziario da sottoporre alle Istituzioni regionali, nazionali ed internazionali, in favore degli enti associati;
- i) ottenere per il conseguimento delle proprie finalità, contributi e sussidi dalle pubbliche istituzioni e da enti privati;
- j) promuovere e sviluppare in piena autonomia e nella salvaguardia del ruolo e degli obiettivi propri il rapporto di collaborazione con altre organizzazioni cooperativistiche sindacali, professionali, dell'impresitoria privata e pubblica nell'ambito della tutela degli interessi degli enti associati e dello sviluppo dell'Associazione.

## **ARTICOLO 2**

La ASSOCIAZIONE è retta dal presente atto, nonché dallo Statuto allegato a questo atto con la lettera "A".

### **ARTICOLO 3**

Il patrimonio iniziale è di € 2.000,00 e la quota associativa annuale, per l'anno 2011, è di € 500,00.

### **ARTICOLO 4**

Per il primo biennio il Consiglio Direttivo è fissato in quattro membri ed è nominato in persona dei seguenti soggetti a cui vengono attribuite le seguenti cariche:

<i>Presidente</i>	Giampiero Arpaia
<i>Vicepresidente</i>	Lodovico Alberigo
<i>Segretario</i>	Lamberto Lodi
<i>Tesoriere</i>	Michele Caputo

### **ARTICOLO 5**

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2011.

# STATUTO

## **ASSOCIAZIONE TRA LE COOPERATIVE FINANZIARIE” ASSO.COOP.FIN.**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA**

#### **ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE-SEDE**

E' costituita la ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE TRA LE COOPERATIVE FINANZIARIE" IN SIGLA "ASSO.COOP.FIN.", con sede in NAPOLI

Libera associazione democratica, apolitica e apartitica, senza fini di lucro, con durata illimitata, regolata dalle disposizioni del Titolo I Capo III art. 36 comma 3 e seguenti C.C.

#### **ARTICOLO 2 - SCOPO**

La ASSOCIAZIONE ha come scopo:

- a) assumere una funzione di orientamento, programmazione e promozione dell'attività degli enti cooperativi finanziari ad essa associati;
- b) promuovere lo sviluppo e la diffusione della Cooperazione nel quadro generale della economia nazionale;
- c) esercitare l'attività di informazione in favore degli enti associati, a mezzo stampa, o con ogni altro idoneo strumento, sia direttamente che tramite terzi;
- d) esercitare la rappresentanza delle cooperative finanziarie presso Istituzioni, enti ed organismi statali, comunitari ed internazionali e, per il principio della sussidiarietà, presso tutte le Istituzioni decentrate;
- e) promuovere lo sviluppo di rapporti di collaborazione economica, commerciale, finanziaria e culturale tra gli enti cooperativi aderenti, le diverse Organizzazioni cooperative italiane e quelle dei Paesi esteri;
- f) promuovere l'attività di assistenza legale, fiscale, economica ed aziendale in favore degli enti associati;
- g) elaborare proposte legislative e studi per le Istituzioni dello Stato, delle Regioni e della Comunità Europea;
- h) elaborare programmi di intervento economico-finanziario da sottoporre alle Istituzioni regionali, nazionali ed internazionali, in favore degli enti associati;
- i) ottenere per il conseguimento delle proprie finalità, contributi e sussidi dalle pubbliche Istituzioni e da enti privati;
- j) promuovere e sviluppare in piena autonomia e nella salvaguardia del ruolo e degli obiettivi propri il rapporto di collaborazione con altre Organizzazioni cooperativistiche sindacali, professionali, dell'imprenditoria privata e pubblica nell'ambito della tutela degli interessi degli enti associati e dello sviluppo dell'Associazione.

## **TITOLO II**

### **FONDO COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI**

#### **ARTICOLO 3 - FONDO COMUNE**

Il fondo comune dell'ASSOCIAZIONE è costituito dai contributi dei fondatori e dai beni acquistati con questi fondi, nonché da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni da parte di terzi.

I singoli fondatori, finché la ASSOCIAZIONE è in vita, non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne la quota in caso di recesso.

#### **ARTICOLO 4 - ENTRATE**

Le entrate della ASSOCIAZIONE sono costituite:

- dalle quote sociali e dal contributo d'iscrizione nella misura annualmente deliberata dal consiglio;
- da ogni altra entrata che possa concorrere ad incrementare l'attivo sociale;
- da contributi di enti pubblici e privati finalizzati al perseguimento dello scopo;
- dagli avanzi di gestione rilevati dal bilancio consuntivo.

#### **ARTICOLO 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile successivo il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Entrambi i bilanci saranno sottoposti all'assemblea sociale per l'approvazione.

## **TITOLO III**

### **SOCI**

#### **ARTICOLO 6 - CATEGORIE DI SOCI**

Possono essere soci tutte le società cooperative che siano autorizzate dalla normativa vigente all'esercizio dell'attività finanziaria.

I soci si distinguono in:

1) *soci Fondatori*

Sono soci fondatori gli Enti che hanno partecipato alla costituzione della associazione nonché gli altri Enti che saranno ritenuti meritevoli dal Consiglio Direttivo. L'ammissione a socio fondatore dovrà essere approvata all'unanimità dai soci fondatori.

2) *soci Ordinari*

Sono soci ordinari gli Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 7 - DIMISSIONI DEI SOCI**

I soci che non hanno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ciascun anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

## **ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI**

I soci dovranno versare puntualmente le quote sociali e collaborare allo svolgimento della attività sociale ed al raggiungimento dello scopo comune.

Gli stessi hanno diritto:

- di frequentare i locali sociali;
- di utilizzare i beni comuni (nei limiti stabiliti dal regolamento sociale che verrà redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo);
- di partecipare alle manifestazioni che saranno promosse dalla ASSOCIAZIONE ed ai gruppi di ricerca che verranno di volta in volta formati.

## **ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualità di socio è intrasmissibile e si perde per dimissioni, morosità ed indegnità.

La morosità deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo.

L'indegnità deve essere sancita dalla assemblea.

## **TITOLO IV ASSEMBLEE**

## **ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE**

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante comunicazione diretta a ciascun socio dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno. La comunicazione dovrà essere inviata almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e dovrà contenere l'ordine del giorno, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

## **ARTICOLO 11 - COMPETENZA**

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della ASSOCIAZIONE, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei Revisori, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato.

## **ARTICOLO 12 - DIRITTO DI INTERVENIRE**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci anche se membri del Consiglio mediante delega scritta.

Ciascun socio potrà rappresentare in assemblea non più di cinque soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

### **ARTICOLO 13 - SVOLGIMENTO**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente.

L'assemblea, se lo ritiene opportuno, nomina due scrutatori.

Le modalità di votazione vengono decise di volta in volta dall'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

### **ARTICOLO 14 - MAGGIORANZE**

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo o lo Statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## **TITOLO V**

### **ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

La ASSOCIAZIONE è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di un numero di membri variabile da 3 a 15.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'assemblea dei soci la quale ne determinerà anche il numero.

Per la prima volta gli stessi sono nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio resterà in carica tre anni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, provvederà alla loro sostituzione il Consiglio stesso chiedendone la convalida alla prima assemblea successiva. I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

### **ARTICOLO 16 - CARICHE SOCIALI**

Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Le prime cariche saranno assegnate in sede di atto costitutivo.

### **ARTICOLO 17 - REVOCA**

I componenti del Consiglio Direttivo sono revocabili esclusivamente dall'assemblea per giusta causa.

## **ARTICOLO 18 - POTERI DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della ASSOCIAZIONE e li esercita al fine della piena ed adeguata realizzazione dello scopo sociale. Esso ha pertanto tutte le facoltà occorrenti per l'espletamento dei suoi compiti e che vengono qui di seguito elencate a mero titolo esemplificativo:

- assumere dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione, licenziare gli stessi;
- presentare domande di contributi;
- aprire c/c bancari;
- concedere e prendere locali in locazione;
- acquistare beni immobili;
- compilare il regolamento per il funzionamento della ASSOCIAZIONE;
- rendersi promotori delle iniziative sociali.

Il Consiglio inoltre può rimettere in ogni tempo alla decisione dell'assemblea qualsiasi argomento riguardante la gestione della ASSOCIAZIONE.

Al Presidente e/o ai consiglieri eventualmente delegati spetterà il mero rimborso delle spese sostenute in trasferte fuori dalla sede lavorativa per conto dell'associazione.

## **ARTICOLO 19 - POTERI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente ha il compito di curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e nello svolgimento delle sue funzioni sarà coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri.

La rappresentanza della ASSOCIAZIONE, di fronte ai terzi, spetta al Presidente, nonché, disgiuntamente, a quei Consiglieri che, di volta in volta, saranno indicati dal Consiglio Direttivo.

La rappresentanza in giudizio spetta al Presidente.

## **ARTICOLO 20 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente o in caso di suo impedimento del Vicepresidente.

La convocazione dovrà essere fatta per iscritto, a mezzo raccomandata o e-mail, o telefonicamente, con un preavviso minimo, in entrambi i casi, di cinque giorni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, provvederà alla nomina del presidente il Consiglio stesso.

Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'Assemblea e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire, di visionare documenti in tempo reale e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel

medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle adunanze del Consiglio saranno trascritti in apposito libro.

#### **ARTICOLO 21 - DECADENZA DELLA CARICA DI CONSIGLIERE**

L'assenza ingiustificata da tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, determinerà la decadenza dalla carica di consigliere.

### **TITOLO VI**

#### **ARTICOLO 22 - COLLEGIO DEI REVISORI**

Se necessario la gestione della ASSOCIAZIONE è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri anche non soci, eletti dall'Assemblea che durano in carica per un triennio.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

### **TITOLO VII**

#### **ARTICOLO 23 - SCIoglimento**

Lo scioglimento della ASSOCIAZIONE è deliberato su proposta del Consiglio Direttivo, dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

### **TITOLO VIII**

#### **ARTICOLO 24 - CONTROVERSIE**

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e la ASSOCIAZIONE o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi di volta in volta dall'assemblea anche tra non soci.

Gli stessi giudicheranno secondo equità senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.